

Comunicazione PEC

Anticipata via posta elettronica

Prot. n. 87/2025

Roma, 29.12.2025

Spett.le **EniLive SpA**

Via Giorgio Ribotta, 51

00144 ROMA

alla c.a. **Dott. Giovanni Maffei**

e, p.c., **Dott. Marcellino Uva**

e, p.c., Spett.le **Figisc/Anisa Confcommercio**

alla c.a. **Bruno Bearzi**

Massimo Terzi

OGGETTO: **Avvio tavoli negoziali. Sollecito.**

Egregio dottore,

le scriventi Federazioni intendono esprimere il loro apprezzamento per il graduale tentativo in atto tra le parti, finalizzato a ridimensionare il livello di conflittualità con la categoria, aprendo una nuova stagione di dialogo, confronto e, soprattutto, negoziato.

Proprio a questo proposito, ritenendo ormai giunto il momento di convertire in fatti concreti un tale nuovo “clima”, le scriventi sono a **proporre e sollecitare un incontro** per uno dei giorni compresi nella settimana lavorativa che va **da lunedì 19, a venerdì 23 gennaio 2026**.

Tenuto conto dei sensibili ritardi accumulati dagli interventi resi indispensabili dal passare del tempo e dall'evoluzione delle condizioni complessive e particolari del settore e del mercato, allo scopo di scongiurare, per quanto possibile, fasi negoziali ulteriormente interlocutorie o, peggio, inconcludenti, le medesime scriventi sottopongono all'attenzione aziendale ed ai colleghi di Figisc/Anisa, che ci leggono per conoscenza, un possibile “ordine del giorno”, contenente in sintesi i temi sensibili ai quali immaginiamo, a nostro avviso, tale negoziato debba offrire in conclusione risposte condivise ma risolutive.

- a. Accordo aziendale -ex lege 57/2001- volto a tipizzare il contratto avente ad oggetto -sulla scorta del confronto avviato presso il Ministero del made in Italy e del ddl di riforma del settore, a tutt'oggi in preparazione- una modalità “semplificata” del contratto di affidamento di gestione, già conosciuto come “comodato”, in grado di dirimere le diverse interpretazioni contrastanti in ordine all'attuale utilizzo di “contratti atipici”, sia su rete ordinaria che autostradale, riportando il tema complessivo all'interno di un contesto regolatorio e normativo inequivocabile e condiviso.

- b. Accordo aziendale -ex lege 57/2001- di secondo livello volto a recepire, regolandone gli aspetti di maggior dettaglio, l'Accordo interprofessionale del 12.12.2018 -concluso con Unione Petrolifera ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 27/2012- che ha tipizzato il contratto di commissione.
- c. Rinnovo ed adeguamento degli Accordi aziendali -ex lege 57/2001- applicabili ai Gestori (comunque contrattualizzati) degli impianti a marchio Agip/Enilive, sia di rete ordinaria, che autostradale. A questo proposito, sarebbe bene tenere in debito conto che, nel primo caso, l'Accordo risulta scaduto ed in regime di proroga dal 31.12.2023; nel secondo caso, dal 31.12.2011.
- d. Avuto riguardo i rinnovi degli appena citati Accordi aziendali, le scriventi Federazioni ritengono necessario che, oltre all'adeguamento del compenso economico in senso proprio, venga trovata al loro interno adeguata collocazione, tra l'altro, alla soluzione condivisa delle seguenti questioni emergenti:
 - i. criteri per definire il rimborso per fermo attività dovuto a rebranding;
 - ii. criteri per definire drop e giorni fissi di consegna dei prodotti carburanti;
 - iii. criticità logistica e rotture di stock;
 - iv. oneri carte di credito e debito;
 - v. trasparenza e modalità di verifica puntuale rapporti amministrativi e contabili;
 - vi. criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti dal regolamento eurounitario vigente, in relazione alle condizioni eque, competitive e non discriminatorie da garantire al Gestore (comunque sia contrattualizzato) del singolo punto vendita;
 - vii. ripartizione oneri e responsabilità in ordine alla disciplina relativa all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ex DPR 59/2013.
- e. Accordo aziendale -ex lege 57/2001- volto a regolare i rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività aggiuntive a quella di distribuzione dei carburanti.
- f. Con riferimento esclusivo alle sole Aree di Servizio autostradali, Accordo aziendale -ex lege 57/2001- volto a definire consensualmente i criteri di applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge 156/2021, in ordine alle proroghe delle subconcessioni/affidamenti dei servizi presso le medesime AdS.

In considerazione delle motivate ragioni di opportunità, nonché del loro carattere di essenzialità ed urgenza, anche per le conseguenze che potranno riverberarsi su ciascuno degli altri temi qui elencati, le scriventi Federazioni propongono che il primo incontro, nei tempi avanti suggeriti, possa essere direttamente operativo in ordine alle questioni rubricate ai punti a. ed f., sulle quali le medesime suddette sono in grado di avanzare, ora per allora, proposte strutturate ed organiche da mettere in discussione tra le parti.

Si rimane in attesa di un cortese quanto urgente riscontro.

Vivissime cordialità.

FAIB Confesercenti

Il Presidente

Giuseppe Sperduto



FEGICA

Il Presidente

Roberto Di Vincenzo

